

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **304/1993** (ECLI:IT:COST:1993:304)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CASAVOLA** - Redattore: - Relatore: **CHELI**

Udienza Pubblica del **08/06/1993**; Decisione del **24/06/1993**

Deposito del **01/07/1993**; Pubblicazione in G. U. **07/07/1993**

Norme impugnate:

Massime: **19717**

Atti decisi:

N. 304

ORDINANZA 24 GIUGNO-1 LUGLIO 1993

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), promosso con ordinanza emessa il 13 febbraio 1992 dalla Commissione tributaria di primo grado di Catania, iscritta al n. 113 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 giugno 1993 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che nel giudizio promosso da Luigi Musco contro l'Intendenza di Finanza di Catania avverso il silenzio-rifiuto relativo alla richiesta di rimborso parziale delle ritenute

relative all'imposta sul reddito delle persone fisiche, subite sulle pensioni percepite per l'anno 1988 e 1989, la Commissione tributaria di primo grado di Catania, con ordinanza del 13 febbraio 1992 (R.O. n. 113 del 1993), ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata - in relazione agli artt. 3 e 53 della Costituzione - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;

che nell'ordinanza si lamenta la disparità del trattamento riservato alle pensioni - che non godono dell'agevolazione tributaria prevista dall'art. 2, comma sesto-bis, della legge 27 aprile 1989, n. 154 - rispetto all'assegno vitalizio corrisposto ai parlamentari che abbiano cessato il mandato, assoggettato nella misura ridotta del sessanta per cento ad imposta sul reddito delle persone fisiche;

Considerato che il giudice a quo impugna la disposizione dettata dall'art. 24, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), secondo cui "i soggetti indicati nel primo comma dell'articolo precedente che corrispondono indennità, gettoni di presenza e altri assegni di cui alle lettere b), c) ed f) dell'art. 47 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, ad eccezione degli assegni periodici indicati alle lettere g) ed h) dell'art. 10 dello stesso decreto, devono operare all'atto del pagamento, con obbligo di rivalsa, una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con l'aliquota del quindici per cento";

che erroneamente il giudice remittente individua nella disposizione suindicata la norma generatrice della lamentata disparità di trattamento tra il regime tributario delle pensioni e dell'assegno vitalizio spettante ai parlamentari cessati dal mandato, dal momento che il citato art. 24, primo comma, del d.P.R. n. 600 disciplina esclusivamente la ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con l'aliquota del quindici per cento, che deve essere operata dai soggetti indicati nell'art. 23, primo comma, del d.P.R. n. 600 su emolumenti di diversa natura;

che la norma denunciata non incide né sulla disciplina dell'assegno vitalizio degli ex-parlamentari né su quella delle pensioni e da essa quindi non può derivare la disparità di trattamento denunciata dal giudice remittente;

che, pertanto, la questione sollevata deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), sollevata - in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione - dalla Commissione tributaria di primo grado di Catania con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 1° luglio 1993.

Il cancelliere: FRUSCELLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.